

DELIBERA 150/2021 DEL 30 MARZO 2021

PUNTO 5 all' OD.G.) Procedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 30/3/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA	X	
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO	X	
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO		X
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

Esito della votazione:

Favorevoli: n. 12

Astenuti: 2

Contrari: 0

Vista la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989;

Visto il Codice deontologico degli Psicologi Italiani;

Visto il regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi;

Vista la sentenza 158/2019 del Tribunale di Savona

Delibera la sospensione cautelare dall'esercizio della professione la dott.ssa Melino Daniela nata a Sanova il 24/5/1956 – iscritto n. 967 con la seguente motivazione:

Codesto Ordine ha provveduto ad applicare la sospensione cautelare in quanto ci è stato comunicato dal Tribunale di Savona che con sentenza n. 158 in data 18.6.2019 il Tribunale di Savona ha accertato che la Dottoressa Melino Daniela in data 27 novembre 2017 ha tenuto sequestrata per due giorni nel proprio appartamento la Signora Balocco Bianca Paola dopo averla prelevata con la forza (tanto che la Balocco ha riportato la frattura del collo omerale sinistro) dalla sua abitazione e portata a casa sua.

La MELINO - ha accertato il Tribunale - si è impossessata degli effetti personali della Balocco e, in particolare, del suo cellulare, quindi l'ha obbligata a stare sdraiata a letto per due giorni, completamente nuda e con addosso solo una coperta, costretta ad espletare i propri bisogni fisiologici a terra ed a consumare tutto il cibo che le veniva somministrato e minacciandola di morte qualora non avesse obbedito.

Il Tribunale ha ritenuto che *"se è certa appare la materiale attribuibilità dei fatti alla prevenuta, altrettanto indubbia, alla luce della documentazione acquisita agli atti, delle dichiarazioni di alcuni degli specialisti che la ebbero in cura (anche se per brevi periodi), della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e della perizia psichiatrica da ultimo effettuata per incarico della scrivente, appare la totale incapacità di intendere e di volere della stessa, la quale va pertanto assolta dai delitti a lei contestati perché non imputabile.*

Invero, sia il consulente che il perito hanno concluso nel senso che la predetta è affetta da "Disturbo Schizoaffettivo e tratti di Disturbo di personalità NAS", concludendo nel senso che la perizianada ha "commesso le condotte contestate per effetto del disturbo psichico diagnosticato:

in altri termini la matrice dei comportamenti sia patologica" (cfr. pag. 8 della sentenza).

Sulla base delle perizie svolte su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale ha concluso nel senso del "la totale incapacità di intendere e di volere della Melino" e che la stessa debba ritenersi "persona socialmente pericolosa", in quanto "*la mancanza di motivazioni razionali nelle condotte violente poste in essere (ed anzi la circostanza - rilevata dal Dr. CARROZZINO - che la MELINO <abbia commesso le condotte contestate per effetto del disturbo psichico diagnosticato, in altri termini che la matrice dei comportamenti sia patologica> fa presumere la facile ripetibilità dei reati in assenza di adeguati trattamenti terapeutici ed il collocamento della prevenuta in una struttura di tipo residenziale in regime di libertà vigilata, sufficiente, da un lato, ad assicurare che ella assuma le terapie necessarie per la sua patologia e, dall'altro, a scongiurare il pericolo che ella, <guidata dalla necessità di intervenire finalmente come curante e non come curata, ponga in essere altre condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento" (cfr. pag. 9 sent. citata).*

Il Tribunale, dunque, ha ritenuto la Melino sia affetta da vizio totale di mente, socialmente pericolosa e l'ha sottoposta alla misura della libertà vigilata, con permanenza presso la struttura ove è attualmente ricoverata.

La sentenza è divenuta opponibile ed è passata in giudicato.

Ora, poichè la capacità di intendere e di volere costituisce un presupposto indefettibile per compiere qualsiasi atto, ivi compreso l'esercizio della professione di psicologo, alla luce di quanto sopra, l'Ordine applica la sospensione dall'esercizio della professione fino a che la Dottoressa Melino non dimostri con certificato di una struttura medica pubblica la riacquisizione delle proprie facoltà mentali. **Delibera n. 150**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi

DELIBERA 151/2021 DEL 30 MARZO 2021

PUNTO 5 all' OD.G.) Procedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 30/3/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA	X	
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO	X	
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO		X
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

Esito della votazione:

Favorevoli: n. 13

Astenuti: 1

Contrari: 0

Vista la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989;

Visto il Codice deontologico degli Psicologi Italiani;

Visto il regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi;

Vista la segnalazione presentata nei confronti della dott.ssa Alessandra Lancellotti, nata a Varese il 28/7/1944, iscritta n. 690 , dall'Avv.to De Martino nella quale viene riferito che in un pst su FB la dottoressa avrebbe violato la privacy di terzi facendo commenti su di un caso.

Udita la relazione dei Consiglieri incaricati a svolgere l'indagine istruttoria;

Delibera l'archiviazione della segnalazione dal momento che nel post oggetto della segnalazione non vi sono i nomi o altri dati identificativi del caso che cita. **Delibera . 151**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi

DELIBERA 152/2021 DEL 30 MARZO 2021

PUNTO 5 all' OD.G.) Procedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 30/3/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA	X	
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO	X	
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO		X
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

Esito della votazione:

Favorevoli: n. 14

Astenuti: 1

Contrari: 0

Vista la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989;

Visto il Codice deontologico degli Psicologi Italiani;

Visto il regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi;

Vista la segnalazione presentata nei confronti del dott. Alfredo Marangon, nato a Torino il 12/6/1949, iscritto n. 541, dalla sig.rina Elisa Becce nella quale viene riferito che il dott. Marangon, dopo aver iniziato un rapporto terapeutico con l'esponente avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con la stessa .

Udita la relazione dei Consiglieri incaricati a svolgere l'indagine istruttoria che hanno incontrato sia l'esponente che l'iscritto;

Delibera l'apertura i un procedimento disciplinare a carico del dott. Marangon con i seguenti addebiti:

-violazione dell'art. 3 del C.D. che recita: *“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”* poiché.....nel caso specifico l'iscritto ha ommesso di considerare non solo gli effetti immediati del proprio comportamento ma anche ulteriori prevedibili effetti direttamente riconducibili al comportamento stesso.

-violazione dell'art. 26 del C.D. che recita: *“Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”*. Nel caso specifico l'iscritto non ha considerato che i conflitti personali hanno interferito in modo non appropriato e non governato con la prestazione

-violazione dell'art. 28 del C.D. che recita: *“Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di*

sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.” Perché l'iscritto non ha vigilato sulla modalità in cui la sua vita privata ha interferito con il ruolo professionale, ha permesso cioè, instaurando una relazione sentimentale con la pz, una irruzione mal governata nel setting invece che un suo governato e funzionale utilizzo .

Viene individuata come data del dibattito **29 maggio 2021 alle ore 9,30** su piattaforma Cisco Webex.

Relatore sarà la dott.ssa Callero. **Delibera n. 152**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi

DELIBERA 153 /2021 DEL 30 MARZO 2021

PUNTO 5 all' OD.G.) Procedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 30/3/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA	X	
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO	X	
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO	X	
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

Esito della votazione:

Favorevoli: n. 14

Astenuti: 1

Contrari: 0

Vista la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989;

Visto il Codice deontologico degli Psicologi Italiani;

Visto il regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi;

Vista la segnalazione presentata da una collega nei confronti del dott. Mauricio Sanguinetti , nato a Rancagua il 19/3/1979, iscritto n. 2706, nella quale viene riferito che il dott. Sanguinetti avrebbe organizzato e pubblicizzato un corso a pagamento di “Mindfulness e Gestione Emotiva” che si rivelato un insieme di contenuti video reperibili anche gratuitamente online e pubblicizzato in modo ingannevole:

-non essendoci articoli del C.D. che possano essere applicati al caso specifico,

delibera l'archiviazione della segnalazione. **Delibera n. 153**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi